

STATUTO

**CASALASPRO HUB -
ORIZZONTI CONDIVISI -
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PIETRAGALLA PZ VIA
LAVANNINA 5
Numero REA: PZ - 224057
Codice fiscale: 02239130764
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-09-2026 - Statuto completo	2
--	---



VITO PACE
NOTAIO

Allegato "A" all'Atto Rep. n. 26638

Racc. n. 16465

STATUTO DELLA SOCIETA'
"CASALASPRO HUB - Orizzonti Condivisi -
Società Cooperativa Sociale"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 - Costituzione e denominazione

E' costituita, ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e del D.Lgs 112/2017, con sede nel Comune di Pietragalla (PZ), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111 ter delle disp. att. c.c., la Società Cooperativa denominata:

"CASALASPRO HUB - Orizzonti Condivisi -
Società Cooperativa Sociale".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La Cooperativa potrà aderire, previa delibera dell'organo amministrativo, ad organismi di rappresentanza del Movimento Cooperativo.

Articolo 2 - Sede

La Cooperativa ha sede legale nel Comune di **Pietragalla (PZ)**, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111 ter delle disp. att. c.c. .

L'Organo Amministrativo potrà istituire, trasferire e sopprimere, unità locali, succursali, agenzie, uffici e filiali anche in altre località nonché disporre il trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune.

Rimane di competenza dei soci il trasferimento della sede sociale al di fuori dell'ambito comunale, nonché l'istituzione, la modifica e la cessazione di sedi secondarie.

Articolo 3 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al **31 dicembre 2070**, in ogni caso sino allo spirare del termine per l'approvazione del relativo bilancio, e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci da assumersi nelle forme di legge prima della scadenza. È escluso in questo caso il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 4 Scopo mutualistico

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91 e al D.lgs. 112/2017, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. Per il miglior perseguimento del proprio scopo sociale, la Cooperativa intende altresì collaborare - sulla base di rapporti più o meno stabili - con altre cooperative, imprese sociali, ETS ed enti pubblici competenti per territorio.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Articolo 5 - Oggetto sociale

Considerato lo scopo mutualistico definito nell'articolo precedente, nonché i requisiti dei soci come di seguito specificati, la Cooperativa ha per oggetto la gestione e lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera

a), della Legge 381/1991 e ss.mm.ii., sia in forma stabile sia temporanea, tanto in forma diretta quanto in appalto o convenzione con Enti pubblici e privati.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la Cooperativa potrà svolgere le attività aventi ad oggetto:

1) servizi socio-assistenziali ed educativi per anziani, disabili, minori e famiglie sia all'interno di strutture pubbliche e private (centri diurni, centri socio-educativi, case di riposo, residenze socio assistenziali a bassa, media o alta intensità, gruppi appartamento, comunità alloggio, case famiglia, co-housing, co-living, asili nido, micro-nidi, sezioni primavera, ludoteche, assistenza scolastica, centri per famiglie, case rifugio, centri antiviolenza, ecc.) sia a domicilio (SAD) sia in forma mobile (unità di pronto intervento, unità di strada, ecc.) sia da remoto (telesoccorso, teleassistenza, ecc.);

2) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della Legge 328/2000 (servizi, gratuiti e a pagamento, o prestazioni destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia), nonché interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 104/1992 (assistenza e integrazione sociale delle persone con disabilità) e alla Legge 112/2016 (assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare) e successive modificazioni e integrazioni;

3) trasporto e accompagnamento di minori, infortunati, anziani e disabili (Trasporto sociale) e trasporto sanitario di emergenza e urgenza;

4) organizzazione e gestione di servizi/sportelli informativi di pubblica utilità (punti di accesso, porte sociali, ecc.);

5) sensibilizzazione sui temi della tutela della persona e della sua dignità, nonché promozione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione e tutela dei loro diritti.

Tutto quanto sopra dettagliato, previa acquisizione, laddove richiesto, delle prescritte licenze/autorizzazioni/concessioni/nulla osta e con espressa esclusione di tutte quelle attività per le quali la legge prevede specifici requisiti normativi.

La Cooperativa potrà inoltre svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle su indicate, nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie o utili per la realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la richiesta di contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale e bancario, nonché l'assunzione di partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

Per agevolare il conseguimento dell'oggetto sociale, la Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o ed il potenziamento aziendale.

Al fine di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la Cooperativa potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito Regola-

mento approvato dall'Assemblea dei soci, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia.

La Cooperativa potrà infine:

- partecipare ad enti economici, consortili e di garanzia diretti ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- aderire, previa deliberazione dell'Organo amministrativo, ad una soltanto delle Associazioni riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale ed alle articolazioni di categoria o di settore, nonché a consorzi, ad altri enti e società;
- richiedere, ottenere e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito anche a favore dei propri soci o di Società partecipate, purché detta attività sia finalizzata al conseguimento dell'oggetto sociale, sia esercitata in via non prevalente e nell'osservanza dei limiti previsti dalle leggi speciali in materia;
- stipulare contratti di rete, di associazione e raggruppamento di imprese o per la partecipazione a Gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile, previa delibera da parte dell'Assemblea dei soci.

TITOLO III SOCI COOPERATORI Articolo 6 - Soci

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la Cooperativa si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere ammessi come soci le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci cooperatori:

a) soci lavoratori: persone fisiche che abbiano maturato o intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e che possano comunque concorrere al raggiungimento dello scopo sociale);

b) soci utenti o fruitori: persone fisiche, enti, associazioni aventi o meno personalità giuridica e persone giuridiche pubbliche e private, che usufruiscono o beneficiano a vario titolo, direttamente od indirettamente, dei servizi e delle attività della Cooperativa;

2) soci volontari: persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge;

3) soci di categoria speciale, di cui al successivo articolo sette;

4) soci sovventori, di cui al successivo articolo otto.

Possono essere altresì ammessi i soggetti diversi dalle persone fisiche (Società, associazioni aventi o meno personalità giuridica, enti in genere, an-

che di diritto pubblico) nei cui statuti sia previsto il finanziamento e/o lo sviluppo dell'attività delle cooperative o che abbiano interesse o siano comunque in grado, per attitudine e/o specializzazione, di concorrere al conseguimento dello scopo sociale così come definito nel presente Statuto.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519, secondo comma, del codice civile.

Salvo diversa valutazione dell'Organo Amministrativo, non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

A norma della Legge n. 142/2001 e successive modifiche e integrazioni, i soci lavoratori di cui al precedente punto uno:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le proprie capacità effettive di lavoro e professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa, stabilendo con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, nelle forme che saranno disciplinate dall'Assemblea con apposito Regolamento.

I soci lavoratori, tenuto conto del tipo di rapporto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta all'Organo amministrativo della Cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

Articolo 7 - Categoria speciale di soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni. Con la medesima delibera di è

stabilito l'ammontare della quota che il socio ammesso alla categoria speciale deve versare.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio, inoltre:

- non può rappresentare altri soci;
- non può essere nominati Amministratori;
- non gode dei diritti di cui all'art. 2476, comma 2, del codice civile.

Essi sono comunque ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo quindici del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno novanta giorni. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'articolo 16 del presente Statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti all'inserimento nell'impresa o alla formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- d) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- e) il mancato adeguamento agli standard produttivi richiesti o, comunque, l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta;
- f) la mancata richiesta, entro i termini stabiliti, ad essere ammesso a godere dei diritti dei soci cooperatori.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci cooperatori.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, centoventi giorni prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti richiesti ed il raggiungimento dei risultati previsti nel percorso formativo.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata per iscritto all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di non ammissione alla categoria dei soci cooperatori e, conseguentemente, la sua decadenza dalla compagine sociale.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Articolo 8 - Soci sovventori

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 del-

la Legge 59/1992 e ss.mm.i., attesa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

Ai soci sovventori non si applicano i requisiti di ammissione né le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

I conferimenti dei soci sovventori, costituenti il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna.

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le quote dei soci sovventori possono essere cedute con effetto verso la Cooperativa, esclusivamente previo gradimento dell'Organo di Amministrazione.

Il socio sovventore che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo della Cooperativa il proposto acquirente e gli elementi identificativi della cessione.

L'Organo amministrativo entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, potrà indicare un'altra persona alla quale dovranno essere cedute le quote.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio sovventore che intende trasferire le proprie quote, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito, e in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse, sulla base di quanto proposto dall'Organo amministrativo;
- c) il termine minimo di durata del conferimento, scaduto il quale vi è il diritto di recesso per i soci sovventori;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote dei sovventori, nei limiti fissati dalle leggi vigenti;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

La legittimazione all'esercizio dei diritti riconosciuti ai soci sovventori consegue all'iscrizione nel libro soci.

Al socio sovventore sono attribuiti i voti nelle assemblee della società secondo il versamento del capitale sociale, come segue:

- 1 (uno) voto fino a 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) euro;
- 2 (due) voti da 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) fino a 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) euro;
- 3 (tre) voti da 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) fino a 100.000,00 (centomila virgola zero zero) euro;
- 4 (quattro) voti oltre 100.000,00 (centomila virgola zero zero) euro.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

I soci sovventori possono essere nominati Amministratori anche se la maggioranza degli Amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.

TITOLO V

IL RAPPORTO SOCIALE

Articolo 9 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica, almeno i seguenti dati:

- a) l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, domicilio (anche digitale);
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;
- c) l'indicazione della condizione professionale, dei titoli e delle specifiche competenze possedute;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto alle precedenti lettere b), d) ed e) relative alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione o la denominazione sociale, la forma giuridica e la sede legale;
- b) il codice fiscale e la partita iva eventualmente posseduta;
- c) l'indicazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- d) la qualità della persona che sottoscrive la domanda, con l'indicazione della persona incaricata di rappresentare la società, l'associazione o l'ente nei confronti della Cooperativa.

Il richiedente è inoltre tenuto a fornire ogni altra notizia o documentazione che l'Organo amministrativo dovesse richiedere a migliore documentazione della domanda di ammissione.

L'Organo amministrativo delibererà sulla domanda di ammissione a socio secondo il principio di non discriminazione, tenuto conto, oltre che della sussistenza dei requisiti di cui sopra e dell'inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, della effettiva possibilità per il richiedente di partecipare utilmente alla realizzazione dell'oggetto sociale e della concreta capacità economica della cooperativa stessa di soddisfare gli interessi dei soci, anche

in relazione alle strategie di medio - lungo periodo.

Le nuove ammissioni, in ogni caso, non devono compromettere il regolare svolgimento dello scambio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato per iscritto e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale deciderà inappellabilmente sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'Organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi nei trenta giorni successivi.

Gli Amministratori, nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa al bilancio o in calce allo stato patrimoniale, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente.

Le suddette variazioni avranno effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o a mezzo PEC alla Cooperativa.

Articolo 10 - Quote

La partecipazione sociale è rappresentata da quote del valore minimo di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero).

Il versamento del capitale sociale sottoscritto deve farsi in denaro entro il termine assegnato dall'Organo amministrativo in relazione all'ammontare della quota sottoscritta. In caso di pagamento dilazionato, e in relazione alla dilazione concessa, l'Organo amministrativo può porre a carico del socio il pagamento degli interessi in misura non superiore al tasso legale tempo per tempo vigente.

L'Organo amministrativo, con deliberazione a valere per ogni esercizio sociale, può porre a carico dei nuovi soci una tassa di ammissione a titolo di concorso nelle spese di istruttoria delle domande.

Oltre all'importo della quota, il nuovo socio dovrà versare l'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio. Attesa la funzione esclusivamente mutualistica del sovrapprezzo, l'Assemblea potrà adottare criteri di determinazione che escludano i contributi pubblici e le altre elargizioni, ed in generale le riserve non costituite con

l'accantonamento degli utili prodotti dalle attività economiche della Cooperativa.

Il socio che non esegue, in tutto o in parte, i versamenti prescritti dal presente articolo entro i termini assegnatigli può, previa diffida scritta ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, essere escluso dalla Cooperativa. Le eventuali somme già versate sono trattenute dalla Cooperativa ed assegnate alla riserva legale con delibera dell'Organo amministrativo.

Il socio in mora con i versamenti non può esercitare il diritto di voto in Assemblea e non può essere nominato Amministratore della Cooperativa.

L'Organo amministrativo potrà ammettere, se ritenuti utili e congrui con riferimento all'oggetto sociale e alla situazione patrimoniale della Società, conferimenti di beni in natura o di crediti.

Articolo 11 - Vincoli sulle quote

Le quote dei soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa, ad eccezione di quanto previsto per i sovventori. Esse si considerano vincolate soltanto a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla partecipazione del medesimo.

Articolo 12 - Diritti dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione della Cooperativa hanno diritto di avere dall'Organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i Libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione potendone ottenere estratti a proprie spese, sempre che ciò non arrechi pregiudizio alle ragioni o alle attività della Cooperativa o si tratti di accedere a documenti riguardanti la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese, Enti e Associazioni, con particolare riferimento agli interessi sanitari, professionali, finanziari, industriali e commerciali di cui siano in concreto titolari.

Il diritto di consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione è esercitabile fino a quando la Cooperativa ha l'obbligo di detenere i documenti ai quali i soci chiedono di accedere.

Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei Libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne motivata richiesta scritta all'Organo Amministrativo, con un preavviso pari ad almeno dieci giorni lavorativi. La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite PEC.

L'Organo amministrativo, valutata la fondatezza e la congruità delle motivazioni poste a base della richiesta, che non dovrà essere in ogni caso preordinata ad un controllo generalizzato, determinerà la data d'inizio della consultazione che potrà avvenire, a pena di decadenza, entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento.

Nei casi consentiti, la consultazione potrà svolgersi esclusivamente durante l'orario di lavoro della Cooperativa, con modalità e durata tali da non arrecare alcun tipo di pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

I diritti di cui al presente articolo non spettano ai soci appartenenti alla ca-

tegoria speciale né ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa.

Articolo 13 - Obblighi dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- dell'eventuale tassa di ammissione, stabilita con apposita delibera da parte dell'Organo Amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli Organi sociali;

c) a partecipare attivamente alle attività sociali secondo le necessità della Cooperativa ed in conformità agli accordi relativi ai singoli rapporti mutualistici instaurati;

d) a non esercitare, sia nell'interesse proprio che di terzi, attività concorrenti o contrastanti con quelle svolte dalla Cooperativa.

Spetta all'Organo amministrativo vigilare sul rispetto degli obblighi contemplati dal presente articolo.

Articolo 14 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, assoggettamento a liquidazione giudiziale o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, scioglimento o assoggettamento a liquidazione giudiziale o ad altra procedura concorsuale, se il socio è diverso da persona fisica.

Articolo 15 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado - per inidoneità, impossibilità o causa sopravvenuta - di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali, documentando tale incapacità;
- c) che, a seconda dei casi, sia da lungo tempo inattivo, qualora ciò dipenda dal suo disinteresse allo scambio mutualistico ovvero dall'oggettiva impossibilità della cooperativa di offrire occasioni di lavoro, o l'attività di volontariato presso la stessa, ovvero che non intenda più usufruire o beneficiare dei servizi e delle attività della Cooperativa oppure che non ritenga più di provvedere al finanziamento e/o allo sviluppo dell'attività della stessa.

Il recesso non può essere parziale.

L'istanza di recesso deve essere comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC Cooperativa. Gli Amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunica-

zione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio Cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà far decorrere, anche in questo caso, l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Articolo 16 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non esegua del tutto o in parte il pagamento della quota sottoscritta, della tassa di ammissione, del sovrapprezzo o di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società, nonostante la diffida scritta ad adempiere entro un termine non inferiore a quindici giorni;
- b) che risulti inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali ovvero che senza giustificato motivo, non esegua o riceva le prestazioni necessarie alla realizzazione dell'oggetto sociale, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine per adeguarsi;
- c) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione a socio o sia inidoneo o impossibilitato, per causa sopravvenuta, a partecipare al raggiungimento degli scopi sociali e non eserciti il diritto di recesso di cui all'articolo precedente;
- d) che svolga o tenti di svolgere attività concorrenti o contrastanti, anche per conto di terzi, con quelle svolte dalla Cooperativa in attuazione dell'oggetto sociale, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
- e) rechi grave turbativa alla vita sociale della Cooperativa, adotti comportamenti o adoperi mezzi idonei ad alterare il regolare funzionamento degli Organi sociali o a danneggiarne l'immagine e la dignità o compia, assumendo condotte personali o associative non conformi, ogni altro atto idoneo a recare pregiudizio ai principi di mutualità economica e sociale ai quali si ispira la Cooperativa;
- f) che manchi di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in Cooperativa oppure disertì, senza giustificato motivo espresso in forma scritta, le Assemblee sociali;
- g) non rispetti le condizioni relative alla fruizione dei beni, dei servizi e delle attività della Cooperativa e, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal contratto di riferimento indicato nel Regolamento adottato ai sensi dell'art. 6 della Legge 142/2001 (giusta causa, motivi disciplinari, giustificato motivo soggettivo, mancato superamento del periodo di prova o qualsiasi altro inadempimento delle obbligazioni contrattuali), perdita di appalto/commessa da parte della cooperativa, licenziamento collettivo ovvero, nel caso di socio volontario, qualora abbia immotivatamente cessato l'attività di volontariato;
- h) venga dichiarato interdetto, inabilitato o condannato a una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o sia stato condannato per delitti contro il patrimonio e le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;
- i) sia assoggettato a liquidazione giudiziale o sottoposto ad altre procedure concorsuali.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione all'Assemblea, nel termine di 60 giorni dalla sua comunicazione, a pena di decadenza. L'Assemblea deciderà, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. E' fatto comunque salvo il diritto del socio di agire giudizialmente.

L'esclusione ha effetto sul rapporto sociale alla data di ricevimento della relativa comunicazione da parte del socio e deve essere immediatamente annotata dagli Amministratori sul libro dei soci. Alla stessa data si risolvono anche i rapporti mutualistici pendenti, salva diversa determinazione dell'Organo amministrativo, da comunicarsi unitamente al provvedimento di esclusione, qualora la contestuale risoluzione di tali rapporti possa pregiudicare gli interessi della Cooperativa.

Articolo 17 - Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

I soci receduti od esclusi hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo articolo 21, lettera c).

La liquidazione della partecipazione sociale è fatta al suo valore nominale se l'effettiva consistenza del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio in cui lo scioglimento del rapporto è divenuto operativo lo consente, altrimenti al minor valore risultante dal bilancio stesso. E' fatto sempre salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni eventuale credito vantato nei confronti del socio.

Il pagamento deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio. Per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545 sexies del codice civile, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di 5 anni.

E' in ogni caso esclusa la restituzione dell'eventuale sovrapprezzo e dell'eventuale tassa di ammissione che il socio abbia pagato all'atto della sua ammissione.

Articolo 18 - Morte del socio persona fisica e scioglimento del socio diverso dalla persona fisica

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno soltanto il diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 17, non riconoscendosi ad essi il diritto a subentrare nella partecipazione del socio defunto.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa. Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Cooperativa a uno dei coeredi spiegano efficacia nei confronti di tutti.

In caso di scioglimento del socio diverso dalla persona fisica - sia esso volontario, coatto o giudiziale - il rapporto sociale potrà continuare anche durante la liquidazione se ne sussistono i presupposti a termine del presente Sta-

tuto e nell'interesse delle operazioni di liquidazione. Diversamente spetterà al socio in scioglimento il rimborso della quota versata ed eventualmente rivalutate nella misura e con le modalità di cui all'articolo precedente.

Articolo 19 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 16, lettere b), d), e), g) non hanno diritto al rimborso delle quote versate le quali vengono trattenute dalla Cooperativa ed assegnate alla Riserva legale e dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento delle penali eventualmente determinate nei regolamenti interni.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243, comma 1, del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto, eventualmente aumentati degli utili o ristorni imputati a capitale.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 20 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- 1) dai conferimenti dei soci imputabili a capitale nonché dagli eventuali conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- 2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli Organi sociali;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o prevista per legge anche alimentato da eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da

chiunque a favore della Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sociali sottoscritte. Le riserve indivisibili, per disposizione di legge o per statuto ovvero per deliberazione dell'Assemblea, non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della Cooperativa né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 21 - Esercizio sociale e Bilancio

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale - se obbligatoria per legge - alla redazione del bilancio sociale e dell'ulteriore documentazione informativa ai sensi della normativa vigente.

Il progetto del bilancio di esercizio e il bilancio sociale devono essere presentati all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio ovvero in calce allo stato patrimoniale.

L'Organo amministrativo, con propria deliberazione presa entro e non oltre 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà denunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a centottanta giorni.

Nella relazione sulla gestione e, comunque, all'interno della nota integrativa ovvero in calce allo stato patrimoniale, devono essere riportati:

- i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico;
- i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche, anche ai fini del calcolo degli eventuali ristorni;
- le motivazioni dell'eventuale ricorso a soggetti estranei alla platea sociale per l'espletamento dell'attività caratteristica, nonché l'incidenza dei relativi costi;
- le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci;
- le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo al recesso e all'esclusione dei soci;
- i dati relativi alla sussistenza, alla consistenza, all'impiego e all'andamento dell'eventuale prestito sociale raccolto presso i soci.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento) o nella diversa percentuale stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modificazioni e integrazioni, nella misura prevista dalla legge medesima ovvero alla pertinente entrata del bilancio dello Stato in caso di non adesione ad alcu-

na Associazione nazionale;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni;

d) a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e dal successivo articolo 22;

e) ad eventuali dividendi ai soci cooperatori e sovventori in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

Articolo 22 - Ristorni

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sull'attribuzione dei ristorni ai soci cooperatori, secondo le modalità e i criteri stabiliti in un apposito Regolamento predisposto dagli Amministratori e da approvarsi ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, del codice civile, potendo anche operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già imputati dagli Amministratori nel conto economico.

L'attribuzione dei ristorni ai singoli soci deve, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa e il socio stesso, tenuto conto dei seguenti criteri, singolarmente presi o combinati tra loro:

- ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- qualifica o professionalità;
- compensi erogati;
- tempo di permanenza nella Cooperativa;
- tipologia del rapporto di lavoro;
- qualità dei servizi;
- corrispettivi pagati alla Cooperativa per i servizi e le prestazioni ricevute;
- quantità e tipologia di servizi e prestazioni richieste e ricevute nel corso dell'anno.

In favore dei soci lavoratori potranno essere deliberati dall'Assemblea ed erogati trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti retributivi complessivi corrisposti ai soci, mediante:

- integrazioni delle retribuzioni medesime;
- aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, in deroga a quanto previsto dall'art. 2525 del codice civile.

I ristorni per i soci utenti o fruitori saranno corrisposti in base ai corrispettivi pagati alla Cooperativa per le prestazioni ricevute.

In ogni caso, l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) dell'articolo precedente.

TITOLO VII

GOVERNO DELLA SOCIETA'

Articolo 23 - Organi

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;

- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di controllo, se nominato.

Articolo 24 - Assemblea

I soci possono riunirsi in Assemblea in seduta ordinaria e straordinaria, a seconda della tipologia dell'oggetto.

L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo purché nell'ambito dello stesso Comune, mediante avviso trasmesso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC o consegnato a mano e debitamente sottoscritto dal socio per ricevuta, da spedirsi o consegnarsi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo dell'adunanza, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In caso di necessità o di urgenza il suddetto termine di convocazione può essere ridotto fino alla metà.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e gli Amministratori e l'Organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:

- a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante;
- b) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati o le piattaforme multimediali di collegamento a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire o tramite le quali potranno intervenire in modalità sincrona.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. In caso di utilizzo di piattaforme multimediali, si procederà per appello nominale.

Verificatisi tali requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano insieme il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Articolo 25 - Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla sua approvazione, facendone domanda scritta all'Organo amministrativo. In quest'ultimo caso, la convocazione deve aver luogo

senza ritardo e comunque non oltre dieci giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, nonché la decisione circa la destinazione degli utili o la copertura delle perdite;
- b) la determinazione del numero degli Amministratori, provvedendo alle relative nomine e revoche ed eventualmente alla determinazione dei relativi compensi;
- c) la nomina, obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 del codice civile, dell'Organo di controllo o del Revisore legale, determinandone la misura del relativo compenso e deliberandone altresì l'eventuale sostituzione e revoca;
- d) l'approvazione dei Regolamenti interni predisposti dagli Amministratori;
- e) le deliberazioni sulla responsabilità degli Amministratori e dell'Organo di controllo;
- f) le deliberazioni sulle domande di ammissione non accolte dall'Organo amministrativo, nonché sulle decisioni di esclusione ove gli sia formalmente richiesto;
- g) la costituzione di riserve e fondi necessari per il conseguimento dello scopo sociale alimentati dai contributi dei soci e/o di Enti pubblici e privati, nazionali ed esteri;
- h) la determinazione dell'eventuale sovrapprezzo da richiedere ai nuovi soci;
- i) le decisioni su ogni altra materia attribuita dalla legge e dal presente Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, comprese quelle che riguardano le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 del codice civile, e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Articolo 26 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Articolo 27 - Verbale delle deliberazioni e votazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'adunanza e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti, sempre che l'Assemblea non abbia precedentemente deliberato di procedere a scrutinio segreto nel-

le ipotesi in cui ciò sia consentito e possibile. In particolare, ciascun socio astenuto o dissenziente, su richiesta del Presidente dell'Assemblea, ha l'obbligo di motivare la sua dichiarazione di voto, di motivare il proprio dissenso o la propria astensione.

Nel verbale devono essere inoltre riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante o dal notaio.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Articolo 28 - Voto

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che siano in regola con i versamenti a qualsiasi titolo dovuti nei confronti della Cooperativa.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo otto, commi sesto, settimo ed ottavo.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta da acquisirsi agli atti della Cooperativa, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria, e che non sia Amministratore o Sindaco.

Ai soci appartenenti alla categoria speciale non è consentito rappresentare altri soci, neppure della medesima categoria.

I soci delegati devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto da acquisirsi agli atti. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario.

Se il socio ha conferito la delega ad un socio diverso dalla persona fisica, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in Assemblea.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due soci.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa ma potranno avvenire anche per acclamazione, se non diversamente stabilito da apposito regolamento elettorale approvato dall'Assemblea.

Articolo 29 - Presidente e Segretario dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo Amministrativo e, in sua assenza, dal Vice Presidente dell'Organo Amministrativo eventualmente nominato e, in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, con il voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Assemblea provvede alla nomina di un Segretario verbalizzante, anche non socio e, occorrendo, di uno o più scrutatori scelti tra i soci. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Il Presidente dell'Assemblea provvede altresì a verificare la regolarità della

costituzione, ad accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, a regolare lo svolgimento dei lavori e ad accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori assembleare anche persone estranee alla compagine, purché la maggioranza dei soci presenti o altrimenti rappresentati presti il proprio assenso al momento dell'apertura dei lavori.

Articolo 30 - Amministrazione

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli Amministratori sia scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori diversi dalle persone fisiche.

Non possono essere nominati Amministratori, e se nominati decadono automaticamente, i soci che rivestono incarichi in altri enti e società che svolgano attività in concorrenza con quella Cooperativa, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.

Parimenti non possono essere nominati e se nominati decadono, gli interdetti, gli inabilitati, coloro i quali sono stati assoggettati a liquidazione giudiziale o condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Salvo diversa disposizione legislativa, gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono sempre rieleggibili.

La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano già provveduto i Soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione sceglierà fra i suoi membri il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

Ai predetti fini, se gli Amministratori neo-eletti non riescano, per qualunque motivo, a riunirsi in auto-convocazione a margine dell'Assemblea che li ha nominati, alla convocazione della riunione di insediamento del Consiglio provvederà, con le modalità di cui al successivo articolo trentadue, l'Amministratore eletto con il maggior numero di voti o, in mancanza, l'Amministratore più anziano d'età.

Articolo 31 - Competenze e poteri dell'Organo Amministrativo

Gli Amministratori sono collegialmente investiti dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

Spetta, in particolare, agli Amministratori:

- istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli

strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale;

- deliberare la fusione nei casi di cui agli artt.li 2505 e 2505-bis del codice civile;

- istituire e, altresì, modificare o sopprimere sedi secondarie, uffici amministrativi e/o operativi, nonché filiali, agenzie e rappresentanze nel territorio italiano;

- proporre all'Assemblea il trasferimento della sede legale nel territorio italiano;

- disporre il trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune;

- deliberare sulle domande di ammissione nonché sulle istanze di recesso dei soci;

- provvedere alla formulazione delle proposte da sottoporre all'Assemblea e curare l'esecuzione delle deliberazioni da questa adottate;

- predisporre i Regolamenti da portare all'approvazione dell'Assemblea;

- deliberare in merito alla gestione dei fondi necessari per il conseguimento degli scopi sociali;

- deliberare, per ogni esercizio sociale, l'eventuale tassa di ammissione a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- verificare il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 13 da parte di tutti i soci;

- mettere in mora i soci inadempienti;

- nominare, all'occorrenza, rappresentanti della Cooperativa in seno agli organi sociali delle partecipate, collegate e controllate, degli Enti o delle Associazioni alle quali la Cooperativa aderisca;

- assumere, sospendere o licenziare Direttori, Coordinatori, dipendenti e collaboratori, specificandone le mansioni e stabilendo il trattamento normativo ed economico ad essi spettante;

- deliberare sulle azioni giudiziarie attive e passive, transigere e compromettere in arbitri, acquistare e vendere immobili, rinunciare ad ipoteche legali, acconsentire ad iscrizioni, cancellazioni e post erogazioni di ipoteche, fare operazioni col debito pubblico;

- compiere tutte le operazioni e gli atti ritenuti idonei per il raggiungimento delle finalità sociali.

L'Organo Amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni - ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381, comma 4, del codice civile, nonché dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci - ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Gli organi delegati devono riferire, almeno ogni novanta giorni, al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa o da eventuali sue controllate.

Articolo 32 - Convocazioni e deliberazioni

del Consiglio di Amministrazione

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione, trasmesso a mezzo PEC o tramite e-mail con avviso di consegna e lettura ovvero consegnato a mano e debitamente sottoscritto per ricevuta da ciascun membro e dall'Organo di controllo eventualmente nominato da spedirsi o consegnarsi non meno di quattro giorni prima della riunione e, nei casi urgenti, con almeno ventiquattrore ore di anticipo.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli Amministratori in carica e l'Organo di controllo eventualmente nominato.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti. Le votazioni sono palesi.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed all'Organo di controllo eventualmente nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una data operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Se trattasi di un Amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e video collegati alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il soggetto verbalizzante;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati o le piattaforme multimediali di collegamento a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire o tramite le quali potranno intervenire in modalità sincrona.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. In caso di utilizzo di piattaforme multimediali, si procederà per appello nominale.

Verificatisi tali requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano insieme il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Articolo 33 - Cessazione e sostituzione degli Amministratori

Sono cause di cessazione degli Amministratori:

- la revoca;
- la rinuncia;
- la decadenza (determinata dal venir meno dei requisiti di cui al precedente articolo trentuno);
- la morte;
- l'assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive del Consiglio.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori e salvo che non vi provveda direttamente l'Assemblea, quelli rimasti in carica provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'Organo di controllo, se nominato, o ratificata dall'Assemblea dei soci, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea.

Gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'Assemblea perché provveda alla sostituzione degli Amministratori mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare senza indugio l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione per il compimento degli adempimenti strettamente necessari.

Articolo 34 - Compensi agli amministratori

Agli Amministratori può essere riconosciuto dall'Assemblea, all'atto della nomina o successivamente, un compenso per l'attività svolta e/o il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Spetta invece all'Organo Amministrativo determinare il compenso eventualmente da riconoscersi a singoli Amministratori investiti di particolari cariche o dei particolari compiti attribuiti a ciascuno di essi, sentito il parere dell'Organo di controllo ove presente.

Articolo 35 - Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri delegati, ai Direttori e agli Istitutori, se nominati.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri al medesimo attribuiti spettano al Vice Presidente eventualmente designato.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo 36 - Organo di Controllo

L'Organo di controllo può essere nominato facoltativamente.

La nomina dell'Organo di controllo è invece obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

L'Organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo avente i requisiti di cui agli artt. 2397, comma 2, e 2399 del codice civile e resta in carica per tre esercizi. Esso vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale.

L'Organo di controllo, se e quando nominato, esercita inoltre il monitoraggio sull'osservanza delle finalità sociali da parte della Cooperativa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al D.lgs. 112/2017 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto applicabili.

In luogo dell'Organo di controllo può essere nominato un Revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro; si applicano in questo caso le previsioni del D.lgs. 39/2010 e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 37 - Cause di scioglimento

La Cooperativa si scioglie:

- per il decorso del termine;
- per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'Assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;
- per la perdita del capitale sociale;
- nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 e 2482 ter del codice civile;
- per deliberazione dell'Assemblea;
- per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Fatta salva l'ipotesi dello scioglimento volontario e anticipato, per cui si rende necessaria una deliberazione dell'Assemblea da adottarsi con le forme e con le maggioranze previste dall'art. 2480 del codice civile, negli altri casi di scioglimento, gli Amministratori ne danno notizia presso il Registro delle Imprese e convocano l'Assemblea ordinaria perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, su:

- a) numero dei liquidatori e regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa;
- c) criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

La Cooperativa potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquida-

zione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'Assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere dalla Cooperativa.

Articolo 38 - Devoluzione del patrimonio

In qualunque caso di scioglimento della Cooperativa, il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori eventualmente rivalutati a norma del presente statuto e dei dividendi eventualmente maturati;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci eventualmente rivalutato a norma del presente statuto e dei dividendi eventualmente maturati;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ovvero alla pertinente entrata del bilancio dello Stato in caso di non adesione ad alcuna Associazione nazionale.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 39 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci operatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la cooperativa:

- (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- (c) non potrà distribuire riserve fra i soci operatori;
- (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale in ossequio a quanto previsto dall'articolo precedente.

Articolo 40 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme sulle cooperative sociali di cui alla Legge 381/1991.

Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile contenente "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del codice civile si applicano, in quanto compatibili, le norme delle Società a responsabilità limitata, nonché quelle contenute nel D.lgs. 112/2017 (impresa sociale) e quelle di cui al D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Qualora vengano meno i presupposti per l'applicazione delle norme sulle società a responsabilità limitata, l'Organo Amministrativo dovrà, senza indugio, convocare l'Assemblea per adeguare lo Statuto alle norme inderoga-